

P.D. N. 193/2013

Seduta del 5 aprile 2013

N: 132 - Approvazione criteri per la sottoscrizione di un contratto di social housing con i parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado dell'assegnatario deceduto la cui ospitalità sia stata autorizzata presso l'alloggio dell'assegnatario ai sensi dell'art. 14 della L.R. 10/1996"

LA GIUNTA COMUNALE

- Su proposta dell'Assessore al Patrimonio e Casa:

- Premesso che:

- Sono attualmente in essere, negli alloggi comunali, situazioni abitative relative a soggetti che pur non facendo parte del nucleo originario assegnatario dell'alloggio comunale, nel corso del tempo sono stati autorizzati alla permanenza presso l'assegnatario stesso per provvederne alla sua assistenza;

- Con Odg n.93 nella seduta del 22/7/2011 è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale un atto di indirizzo della Commissione Consiliare VII, relativa alla gestione del patrimonio immobiliare residenziale del Comune di Venezia, avente ad oggetto l'autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto di social housing, negli alloggi di edilizia residenziale esclusi o escludibili dall'applicazione della legge regionale n. 10 del 2 aprile 1996 ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, con il parente fino al 3° grado ed affine entro il 2° grado dell'assegnatario deceduto che abbiano ottenuto autorizzazione all'ospitalità presso l'alloggio dell'assegnatario, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 2 aprile 1996, finalizzata all'assistenza alle condizioni di seguito elencate, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 10/1996:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 121/4/2012 sono stati approvati i criteri per la regolarizzazione delle suddette posizioni ammettendo alla sottoscrizione di un contratto di social housing, coloro che sulla base di domanda documentata, si trovino nella situazione di parente entro il 3° grado o l'affine entro il 2° grado dell'assegnatario deceduto che sia stato autorizzato all'ospitalità temporanea nell'alloggio del quale si chiede l'assegnazione, da almeno tre anni, ridotti a due nel caso di assegnatario ultra settantacinquenne, per ragioni di assistenza o altri accertati validi motivi documentati, antecedenti il decesso o il ricovero in strutture residenziali per anziani a condizione che:

a) il decesso o il ricovero in struttura residenziale per anziani dell'assegnatario sia avvenuto in data antecedente alla data di approvazione della deliberazione;

b) sia verificata in capo ai soggetti richiedenti la regolarizzazione la presenza dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 10 del 2 aprile 1996, eccezione fatta per i limiti di reddito previsti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 583/99 e successive modifiche ed integrazioni, condizionata alla sanatoria di eventuali pendenze economiche delle indennità dovute commisurate sugli importi determinati da equo canone;

- Preso atto che nella suddetta deliberazione di G.G. n.146/2012 e dato incarico agli uffici della Direzione Patrimonio e Casa - Settore Inquilinato e Politiche della Residenza - degli atti conseguenti alla presente Deliberazione demandando agli stessi eventuali disposizioni di dettaglio relative all'istruttoria volta all'individuazione delle singole posizioni da regolarizzare.

- Valutato che dall'istruttoria volta all'individuazione delle singole posizioni da regolarizzare sono emerse concrete situazioni che rispondono ai criteri suddetti eccezion fatta per la situazione di cui al punto a) in quanto il decesso o il ricovero in struttura residenziale per anziani dell'assegnatario è avvenuto successivamente alla data di approvazione della deliberazione G.C., n. 146/2012 o non ancora avvenuto;

- Ritenuto opportuno ridefinire i criteri per la regolarizzazione delle posizioni, in quanto se non si provvedesse a ciò, più nuclei familiari si troverebbero nel prossimo futuro nella condizione di dover rilasciare l'alloggio comunale con conseguenti problematiche abitative o ricaduta sulle risorse del Comune di Venezia;

- Ritenuto opportuno fissare inoltre alla data di approvazione dell'Ordine del Giorno n° 93 del Consiglio Comunale (22/07/2011) il termine ultimo in cui aver maturato il periodo di ospitalità autorizzata per assistenza come definito dal Consiglio Comunale stesso;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n 267/2000, nonché il parere di regolarità contabile del Direttore Finanza e Bilancio;

a voti unanimi

DELIBERA

1) di ridefinire i criteri per la regolarizzazione delle posizioni dei soggetti residenti negli alloggi di edilizia residenziale esclusi o escludibili dall'applicazione della legge regionale n. 10 del 2 aprile 1996 ai sensi dell'art.1 della legge stessa, in qualità di ospiti autorizzati che si trovino nella condizione di:

a) parente entro il 3° grado o affine entro il 2° grado dell'assegnatario, che alla data di approvazione dell'Ordine del Giorno n° 93 del Consiglio Comunale (22/07/2011), sia stato autorizzato all'ospitalità temporanea nell'alloggio del quale si chiede l'assegnazione da almeno tre anni, ridotti a due nel caso di assegnatario ultra settantacinquenne, per ragioni di assistenza o altri accertati validi motivi documentati;

b) in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della L.R. 10 del 2 aprile 1996, eccezione fatta per i limiti di reddito previsti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 583/99 e successive modifiche e integrazioni, condizionata alla sanatoria di eventuali pendenze economiche delle indennità dovute commisurate sugli importi determinati da equo canone;

2) la regolarizzazione sarà possibile solo successivamente al decesso o al ricovero in struttura residenziale per anziani dell'assegnatario ;

3) di incaricare gli uffici della Direzione Patrimonio e Casa - Settore Inquilinato e Politiche della Residenza degli atti conseguenti alla presente Deliberazione demandando agli stessi eventuali disposizioni di dettaglio relative all'istruttoria volta all'individuazione delle singole posizioni da regolarizzare.

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

La presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa

P.D. N. 193/2013